vero inficiata da un vizio che permetta d'impugnarla.

Questa esigenza di motivazione non è soddisfatta qualora, nella lettera inviata al candidato non ammesso alle prove, in risposta alla richiesta di chiarimenti, la commissione giudicatrice non precisi il modo in cui l'applicazione dei criteri di selezione e le informazioni ottenute dai superiori gerarchici le abbiano consentito di concludere che il candidato stesso non possedeva i requisiti necessari per espletare le mansioni della categoria cui il bando di concorso si riferisce.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 206/85 *

I — Gli antefatti e il procedimento

Nel luglio 1982 la Commissione pubblicava il bando di concorso interno all'istituzione, per titoli ed esami, COM/B/2/82, per la costituzione di una riserva di assistenti aggiunti, assistenti di segreteria aggiunti e assistenti tecnici aggiunti, da inquadrare nei gradi 5 e 4 della categoria B.

La ricorrente presentava la propria candidatura e veniva ammessa al concorso, ma in seguito veniva informata, con lettera del capo della divisione « assunzioni » 15 giugno 1984, che la commissione giudicatrice, dopo aver effettuato un esame comparativo delle candidature, basandosi, nella valutazione, su una serie di elementi — come l'esperienza professionale prima e dopo l'assunzione, la formazione generale e/o specifica, la formazione complementare, i rapporti informativi, le mansioni svolte alla data della presentazione delle candidature e la mobilità — non aveva ritenuto di poterla inserire nell'elenco dei candidati ammessi alle prove.

L'interessata chiedeva allora che la commissione giudicatrice le facesse conoscere i motivi per cui le aveva negato l'ammissione alle prove.

Con lettera 7 settembre 1984, il capo della divisione « assunzioni » informava la Beiten che la commissione giudicatrice, dopo aver riesaminato la sua candidatura, confermava la propria decisione. Risultava inoltre da detta lettera che la commissione giudicatrice aveva deciso di ammettere alle prove solo i candidati che svolgevano già mansioni di livello B, BS o BT o che possedevano tutti i requisiti per svolgerle.

* Lingua processuale: il francese.

Il 7 dicembre 1984 la Beiten presentava contro tale decisione un reclamo che veniva respinto dapprima tacitamente, poi esplicitamente con lettera della convenuta 19 aprile 1985.

Un ricorso volto all'annullamento della decisione di non ammetterla alle prove veniva presentato dalla Beiten il 4 luglio 1985.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (prima sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria nelle cause riunite 122 e 141/84, Todaro e Dufrane, nonché nella causa 206/85, ed ha invitato la Commissione a comunicare, prima del 16 settembre 1986, la sua posizione nei confronti dei ricorrenti in queste cause, alla luce delle sentenza della prima sezione 11 marzo 1986 nelle cause 293 e 294/84 relative allo stesso concorso COM/B/2/82.

Con lettera 15 settembre 1986, la Commissione ha risposto che la commissione giudicatrice del concorso COM/B/2/82 intendeva riprendere rispetto ai ricorrenti la procedura di concorso nella fase che, secondo la Corte, non era stata rispettata, al fine di ottenere da questi ultimi le risposte date dai candidati stessi alle domande che erano state poste oralmente ai loro superiori gerarchici, ponendo ai ricorrenti quelle stesse domande.

Con telex 24 ottobre 1986, l'avvocato dei ricorrenti nelle cause summenzionate chiedeva il rinvio dell'udienza fissata per il 13 novembre 1986, in quanto uno dei ricorrenti era stato ammesso nel frattempo alle prove del concorso e in quanto un esame approfondito della situazione, che avrebbe potuto condurre ad una decisione favorevole ai ricorrenti e quindi alla loro rinuncia, era in corso per altri interessati, tra i quali la Beiten.

Con ordinanza 2 luglio 1987, la Corte (prima sezione) decideva di riunire la causa 206/85 alla causa 141/85, Dufrane, ai fini della fase orale e della sentenza.

La Corte (prima sezione), constatava che la Beiten non intendeva più rinunciare e fissava la data dell'udienza.

In seguito al decesso della Dufrane, le cause 141 e 206/85 venivano nuovamente separate con ordinanza 27 ottobre 1987.

II — Conclusioni delle parti

La *Beiten* conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

2) in via principale:

 — annullare:

 — la decisione notificata il 7 settembre 1984 con cui la Commissione informava la ricorrente che la commissione giudicatrice del concorso interno di riserva COM/B/2/82 l'aveva esclusa dalla partecipazione alle prove del concorso stesso;

 — la decisione implicita di rigetto del reclamo della ricorrente registrata il 7 dicembre 1984;

3) in via subordinata, nell'ipotesi in cui il ricorso venga accolto in base al terzo mezzo:

— annullare le decisioni di cui al precedente punto 2 e la selezione operata dalla commissione giudicatrice ai fini dell'ammissione alle prove del suddetto concorso nonché tutti gli atti e le operazioni che vi hanno dato seguito, comprese le nomine intervenute sulla base dei risultati del concorso stesso;

4) in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso in quanto irricevibile e infondato;

— statuire sulle spese come di diritto.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — *Sulla ricevibilità*

Secondo la Commissione, il problema essenziale da risolvere per giudicare della ricevibilità del ricorso è se la commissione giudicatrice, in seguito al riesame delle candidature della ricorrente, abbia adottato una nuova decisione o abbia solamente confermato la decisione che era stata notificata alla ricorrente il 15 giugno 1984.

A questo riguardo, è opportuno osservare che la lettera 7 settembre 1984 è redatta come segue: « La commissione giudicatrice conferma la decisione di non inserirla nell'elenco dei candidati ammessi alle prove, poiché nessun elemento supplementare ha consentito di modificare la decisione presa in precedenza. »

Non si tratterebbe pertanto di una nuova decisione, ma piuttosto di un'informazione data ad un candidato non ammesso alle prove e che aveva domandato più ampie spiegazioni sui motivi del rigetto della sua candidatura.

La *ricorrente* contesta che la precitata lettera 7 settembre 1984 abbia potuto costituire una semplice conferma della decisione 15 giugno 1984. Costituisce una nuova decisione non il suo contenuto, ma il fatto che essa sia stata preceduta da un nuovo esame. Nel caso di specie, è opportuno osservare che dai documenti contenuti nel fascicolo risulta espressamente un riesame della candidatura.

Inoltre, dato che il capo della divisione « assunzioni » aveva trasmesso alla ricorrente una dichiarazione di ricevuta con cui le comunicava che la commissione giudicatrice avrebbe esaminato il reclamo il più rapidamente possibile e che sarebbe stata informata del risultato al più presto, essa poteva supporre che il termine per la presentazione del ricorso avrebbe cominciato a decorrere solo dalla data di una nuova decisione, positiva o negativa, che le sarebbe stata comunicata in seguito.

B — *Sul merito*

La *ricorrente* deduce tre mezzi a sostegno del ricorso.

Il primo mezzo verte sulla trasgressione dell'art. 25, 2° comma, dello statuto, e dell'art. 5 dell'allegato III nonché delle forme ad substantiam o disposte a pena di nullità, in quanto sia la decisione della commissione giudicatrice, sia quella con cui è stato respinto il reclamo della ricorrente non contengono alcun elemento, neppure sommario, di motivazione individuale. Infatti, né dalla lettera 15 giugno 1984, né da quella successiva al riesame, 7 settembre 1984, né dalla risposta al reclamo, né dal fascicolo ammini-

strativo risulta il motivo per cui la commissione giudicatrice ha ritenuto che la ricorrente non svolgesse già tutte le mansioni di livello B o, almeno, che non possedesse tutti i requisiti per svolgerle.

Con il secondo mezzo, relativo alla trasgressione dell'art. 5, n. 3, dello statuto, nonché delle norme e dei principi generali del diritto, in particolare dei principi di uguaglianza e di giustizia distributiva, così come del principio secondo cui qualsiasi atto amministrativo deve avere una motivazione valida, la ricorrente sostiene che erroneamente la decisione impugnata assume che l'interessata non svolgesse già tutte le mansioni di livello B o, almeno, non possedesse tutti i requisiti per svolgerle.

In realtà, il fatto che dal 1979 la Beiten sia succeduta, nelle mansioni svolte presso la cancelleria della DG IV, ad un dipendente B dimostra già a sufficienza che essa svolge mansioni di livello B. In subordine, essa possiede tutti i requisiti per espletare quelle mansioni in quanto, oltre ad aver già svolto mansioni di livello B, ha seguito un corso di archivistica, al termine del quale ha conseguito un certificato. Detto corso è stato appunto un corso preparatorio all'espletamento di mansioni della categoria B, di modo che la ricorrente dovrebbe, almeno, essere ritenuta in possesso di tutti i requisiti per espletare queste mansioni.

Il terzo mezzo dedotto dalla ricorrente verte sulla trasgressione dell'art. 5, n. 3, dello statuto e dell'art. 5, 3° e 4° comma, dell'allegato III, nonché dello scopo della procedura di concorso e dei principi d'uguaglianza e di giustizia distributiva, in quanto, dopo aver costituito, ai fini dell'ammissione alle prove del concorso, due diversi gruppi di candidati, la commissione giudicatrice ha deciso di ammettere alle prove solo i candidati appartenenti al primo gruppo, cioè quelli che svolgevano già mansioni di livello B o che possedevano tutti i requisiti per svolgerle.

Questo motivo è dedotto in via subordinata, cioè solo nel caso in cui, in contrasto con l'opinione della ricorrente, non si ritenesse che essa svolgeva già tutte le mansioni del livello B o che almeno, non possedeva tutti i requisiti per svolgerle.

Il criterio di ammissione alle prove adottato dalla commissione giudicatrice non è legittimo per i seguenti motivi:

a) è discriminatorio, in quanto avvantaggia in modo decisivo i candidati ai quali sono già stati affidati compiti di livello superiore, a detrimento di tutti gli altri;

b) disconosce lo scopo della procedura di concorso, che consiste nel consentire a chiunque soddisfi ai requisiti per parteciparvi di dar prova delle proprie qualificazioni e capacità, indipendentemente da circostanze estranee;

c) non è un criterio di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 5, 3° comma, dell'allegato III dello statuto, tenuto conto che il semplice fatto di svolgere mansioni di categoria superiore non può costituire un criterio accettabile in mancanza di una valutazione del modo nel quale questi compiti sono stati svolti e, d'altro lato, che il fatto di possedere tutti i requisiti

per svolgere certi compiti non è un criterio, ma una conclusione, in merito alla quale sarebbe appunto necessario sapere su quali criteri predeterminati essa sia stata fondata.

Il criterio summenzionato è discriminatorio, contrariamente alle opinioni della convenuta, sia nel caso dell'ammissione ad un concorso, sia nel caso dell'ammissione alle prove di un concorso. Infatti, l'elenco dei candidati che soddisfano ai requisiti stabiliti dal bando del concorso è determinato, come quella dei candidati ammessi alle prove, « in base al fascicolo ».

Quindi, se il fatto d'aver espletato mansioni della categoria superiore fornisce al tempo stesso la prova delle competenze per espletare quelle mansioni, non se ne può dedurre che coloro che non ne hanno avuto l'opportunità non possiedano dette competenze e, di conseguenza, non si può vietar loro di fornirne la prova, proprio in un concorso volto a stabilirne l'esistenza.

La *Commissione* contesta, anzitutto, che la decisione impugnata non sia sufficientemente motivata.

Infatti, la precitata lettera 7 settembre 1984 non si limitava ad indicare i criteri generali adottati dalla commissione giudicatrice, ma precisava i parametri tratti dai moduli di « atto di candidatura » compilati dai candidati stessi, sui quali la commissione giudicatrice si è basata nell'esame dei fascicoli, come stabilito dal bando di concorso. Dato il numero molto elevato dei candidati, la commissione giudicatrice non poteva essere tenuta a spiegare a ciascuno di essi in modo particolareggiato perché e in quale misura lo svolgimento di questa o quella mansione dimostrasse che un candidato era in possesso di tutti i requisiti per espletare mansioni di livello B.

Per quanto attiene al secondo mezzo, la Commissione osserva che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, la commissione giudicatrice dispone, in casi come quello di specie, di un ampio potere di valutazione che può essere controllato dalla Corte solo in caso di errore manifesto. Gli argomenti dedotti dalla ricorrente non consentono di affermare senza dubbi che essa svolgeva già mansioni di livello B o era in possesso di tutti i requisiti per svolgerle né, di conseguenza, consentono di sostenere che la commissione giudicatrice abbia commesso un manifesto errore di valutazione a questo riguardo. Non esistono, contrariamente all'opinione della ricorrente, presunzioni assolute che vincolano la commissione giudicatrice in merito alla valutazione delle attitudini dei candidati per lo svolgimento di mansioni di livello B. Lo svolgimento di dette mansioni durante un certo periodo può senz'altro costituire un elemento da prendere in considerazione da parte della commissione giudicatrice, ma questa ha basato le sue valutazioni su di un insieme di dati descritti nella lettera inviata alla ricorrente il 7 settembre 1984.

Rispondendo al terzo mezzo, la Commissione sostiene che, mentre l'ammissione al concorso deve farsi ed è stata fatta sulla base di dati puramente obiettivi, cioè i requisiti elencati nel bando del concorso, l'ammissione alle prove ha costituito un la-

voro di selezione « sulla base del fascicolo », in seguito al quale, nell'ambito del suo potere discrezionale, la commissione giudicatrice ha ammesso alle prove i candidati che presentavano i migliori titoli per parteciparvi. Non vi sono quindi state discriminazioni, poiché la mancata ammissione di taluni candidati alle prove deriva da una valutazione del fascicolo.

Altrettanto infondata è la conclusione della ricorrente secondo cui la costituzione da parte della commissione giudicatrice di due gruppi di candidati disattende la finalità della procedura di concorso. A questo riguardo va rilevato: in primo luogo, che il fatto che ad un candidato siano già stati affidati compiti della categoria superiore costituisce, trattandosi di un concorso destinato al passaggio a questa categoria superiore, una circostanza di cui era opportuno tener conto; in secondo luogo, che si tratta di una circostanza del tutto oggettiva e corrispondente allo scopo di una procedura di concorso, che consiste nella selezione dei migliori candidati; in terzo luogo, che il fatto di svolgere le mansioni di una categoria superiore costituisce effettivamente un criterio di valutazione, posto che questa valutazione si basa non solo sui rapporti informativi ma sull'insieme del fascicolo.

La Commissione ritiene, infine, che la commissione giudicatrice, avendo effettuato le sue valutazioni in base a criteri stabiliti in precedenza, abbia pienamente rispettato l'art. 5, 3° comma, dell'allegato III dello statuto, a norma del quale la valutazione dei titoli dei candidati deve avvenire in base a criteri predeterminati.

G. Bosco
giudice relatore